



Riviera, 18 marzo 2024

Messaggio Municipale no. 3/2024

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, una proposta di Regolamento per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

1. PREMESSA

La strategia energetica nazionale prevede che le misure di efficienza debbano essere adottate da subito, senza differenziazione tra obiettivi di conversione energetica e di contenimento dei consumi, toccando tutti i livelli e tutti i settori. L'incentivazione finanziaria è uno degli strumenti chiave per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici. Questa misura stimola concretamente l'adozione di provvedimenti in linea con gli indirizzi sovraordinati e promuove la diffusione di tecnologie e soluzioni orientate a un approvvigionamento energetico diversificato e a una mobilità sostenibile. Oltre a Confederazione e Cantone Ticino, sono già oggi molti i Comuni che erogano incentivi in ambito energetico e ambientale.

Nel raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si è prefissata, il contributo fornito da parte dei Comuni gioca un ruolo fondamentale. In particolare attraverso il coinvolgimento dei cittadini il Comune può apportare un maggiore sostegno in favore delle energie rinnovabili e quindi di uno sviluppo sostenibile. A livello federale e cantonale sono già disponibili degli incentivi dedicati alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica. Per una panoramica completa degli incentivi federali e cantonali si rimanda al rispettivo documento sviluppato dall'Associazione TicinoEnergia (<https://www.ticinoenergia.ch/it/incentivi/incentivi-federali-e-cantonali.html>).

C'è da notare come non sia la prima azione in questo senso da parte del Municipio, che nel corso degli anni ha aderito ad alcune campagne della Società elettrica sopracenerina (SES) sul tema, da ultima la concessione di un contributo per la sostituzione di boiler elettrici diretti con boiler a pompa di calore per accompagnare il sostegno finanziario già messo in campo da SES. Tuttavia, in considerazione dei repentini sviluppi nel settore energetico e delle conseguenti modifiche delle disposizioni d'incentivazione a livello federale e cantonale, si ritiene che l'erogazione degli incentivi comunali debba essere definita attraverso un Regolamento in cui siano incluse le disposizioni generali, le tipologie e gli importi degli incentivi così come gli aspetti generali relativi alle condizioni da rispettare. A partire da tale Regolamento verrà elaborata l'Ordinanza municipale in cui saranno definiti i dettagli relativi alle condizioni da rispettare per le singole misure promosse e all'iter procedurale da seguire.

2. IL REGOLAMENTO

Di seguito si passeranno in rassegna gli articoli del Regolamento. Il Regolamento proposto per l'approvazione da parte del Consiglio comunale è composto da 17 articoli; riportiamo e commentiamo i più significativi.

Art. 1 Scopo	Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso per incentivi, destinati al finanziamento di misure sul territorio comunale, volti a ridurre i consumi energetici, favorendo l'impiego di energie rinnovabili e promuovendo forme di mobilità sostenibile.
--------------	---

Commento:

Questo articolo definisce gli scopi generali cui si prefigge il presente Regolamento.

Art. 2 Autorità competenti	<p>¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio. Lo stesso ha la facoltà di delegare la decisione ai servizi amministrativi.</p> <p>²Il Municipio definisce tramite Ordinanza i dettagli procedurali per le misure e i relativi importi, in funzione dei crediti stanziati dal Consiglio comunale tramite l'approvazione del Preventivo.</p> <p>³Nell'applicare il presente Regolamento, le Autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.</p> <p>⁴Il Municipio può pubblicare, a scopo divulgativo e in forma anonima, i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati e la loro ubicazione.</p>
----------------------------	--

Commento:

L'articolo 2 esplicita le competenze e i ruoli. Alla stregua degli altri Regolamenti comunali concernenti l'erogazione di sussidi e incentivi, la competenza decisionale può essere delegata dal Municipio ai servizi dell'Amministrazione comunale, così da garantire una più rapida evasione delle richieste. È demandata ad un'Ordinanza apposita la definizione da parte dell'Esecutivo degli esatti importi riferiti alle misure proposte, fatti salvi i limiti esposti negli articoli successivi e nel rispetto dei crediti approvati dal Consiglio comunale tramite il preventivo. Considerata la particolarità del tema, si è voluto altresì inserire la possibilità di consultare specialisti esterni in caso di richieste particolari, nonché la raccolta di statistiche utili ad indagare l'efficacia delle misure proposte.

Art. 3 Campi di applicazione	<p>¹Nel limite della disponibilità dei crediti annualmente attribuiti tramite Preventivo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;2. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;3. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;4. analisi energetiche di edifici esistenti;5. soluzioni per una mobilità sostenibile ed efficiente;
------------------------------	--

	<p>6. altri interventi virtuosi in ambito energetico e climatico.</p> <p>²I dettagli specifici di ogni singola misura sono descritti nel presente Regolamento e nella rispettiva Ordinanza municipale.</p> <p>³Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge. Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono automaticamente con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione.</p>
--	---

Commento:

Nell'articolo 3 sono delimitati gli ambiti di intervento all'interno dei quali potranno essere stabiliti degli incentivi: le categorie coprono tutto l'arco di possibili opere, escludendo allo stesso tempo quelle che per legge potrebbero diventare obbligatorie solo dopo l'approvazione del Regolamento. In tal modo non sarà necessario un aggiornamento della base legale.

Art. 4 Procedura	<p>¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari, compilati in ogni loro parte e comprensivi di tutti gli allegati richiesti, da richiedere presso gli sportelli preposti o scaricabili dal sito www.comuneriviera.ch.</p> <p>²La priorità per la valutazione e l'evasione della richiesta di incentivo è determinata dalla data di ricezione. La richiesta è considerata ricevuta solo una volta debitamente compilata e corredata da tutti gli allegati richiesti sul formulario di trasmissione.</p> <p>³A complemento delle informazioni ricevute, l'Autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto, rispettivamente alla prestazione da incentivare.</p>
------------------	--

Commento:

La domanda andrà presentata tramite formulario e, soprattutto, essa sarà considerata ricevuta unicamente in presenza di tutti gli allegati richiesti. Questo per evitare una "corsa all'incentivo" in cui sono depositate richieste non supportate dagli adeguati giustificativi, che rischierebbero di far perdere la possibilità di accedere al contributo ai beneficiari con documentazione in regola. È riservata la richiesta di ulteriori informazioni in sede di evasione delle domande nei casi meno chiari.

Art. 5 Condizioni	<p>¹Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è stata emanata la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato, oppure l'autorizzazione comunale a seguito dell'annuncio dei lavori, qualora fosse necessario secondo le normative.</p> <p>²Il diritto agli incentivi decade se la richiesta, accompagnata da tutti i giustificativi, non è stata ricevuta dal Comune entro i termini fissati dall'Ordinanza municipale.</p> <p>³Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.</p>
-------------------	--

	<p>⁴L'erogazione degli incentivi è attuata fino ad esaurimento del credito stanziato. Eventuali richieste eccedenti saranno inserite in una lista d'attesa fino alla concessione di un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste non saranno prese in considerazione.</p> <p>⁵Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi o forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente Regolamento.</p> <p>⁶Qualora l'incentivo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o procedurali, oppure in virtù di fatti inesatti o completi, il Municipio si riserva il diritto di richiedere la restituzione di quanto versato.</p>
--	---

Commento:

L'articolo riporta le condizioni generali da rispettare per poter accedere agli incentivi. Gli interventi edilizi devono essere stati autorizzati da regolare licenza edilizia o, in alternativa, dall'autorizzazione o del nullaosta comunale a procedere con i lavori. Si richiederà inoltre, tramite formulario, di indicare i sussidi ricevuti da terzi: questo permetterà di calibrare in maniera semplice l'ammontare del sussidio, considerando che diversi incentivi del presente Regolamento saranno erogati per impianti o lavori sussidiati a livello federale e/o cantonale. Inoltre, nell'ottica di semplificare la procedura per la cittadinanza, si stabilisce che qualora vi fossero richieste pendenti all'esaurimento del sussidio esse potranno essere evase in caso di stanziamento di un nuovo credito in maniera automatica, senza dover ripresentare domanda. Chiaramente, qualora venissero appurate delle irregolarità nella documentazione, sarà richiesta la rifusione del sussidio (se già versato).

Art. 6 Beneficiari	<p>¹Possono beneficiare degli incentivi persone fisiche o giuridiche che realizzano interventi su edifici localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune, fatto salvo quanto definito per la sottoscrizione di abbonamenti per il trasporto pubblico.</p> <p>²I beneficiari sono obbligati a fornire tutte le informazioni richieste dall'Autorità per verificare la richiesta.</p> <p>³I beneficiari devono essere in regola con il pagamento di tasse e imposte comunali, acconti inclusi.</p>
--------------------	--

Commento:

All'articolo 6 è determinata la cerchia dei beneficiari di sussidi e incentivi. Potranno accedere ai fondi stanziati persone fisiche o giuridiche che realizzano interventi su edifici all'interno del territorio del Comune di Riviera. In tal modo si è cercato di rendere più ampia possibile la platea di beneficiari, di modo che anche cittadini non domiciliati nel nostro Comune o attività economiche con sede altrove possano avere uno stimolo ad intervenire sugli edifici da loro posseduti sul nostro territorio, nell'ottica di promuovere il più possibile un rinnovamento del parco immobiliare secondo standard energetici moderni. È stato – logicamente – inserito un distinguo per quanto riguarda la sottoscrizione degli abbonamenti per il trasporto pubblico (regolati all'art. 13). Per una questione di correttezza si è optato per inserire l'avvenuto pagamento di tasse e imposte comunali quale criterio per poter accedere al finanziamento.

<p>Art. 7 Risanamento energetico di edifici esistenti</p>	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti nella giurisdizione comunale.</p> <p>²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti cantonali nell'ambito del "Risanamento base". Fanno stato condizioni e criteri in vigore a livello cantonale.</p> <p>³L'importo ammonta da un minimo di 30% fino a un massimo di 70% del finanziamento cantonale, ritenuto un massimo di CHF. 3'000.00.</p>
<p>Art. 8 Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificate</p>	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o realizzano ampliamenti ad elevato standard energetico sul territorio comunale.</p> <p>²L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P e MINERGIE-A che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato condizioni e criteri in vigore definiti a livello cantonale.</p> <p>³L'importo concesso è forfettario ed ammonta a massimo CHF. 3'000.00.</p>
<p>Art. 9 Installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico</p>	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano, su edifici nuovi o esistenti nella giurisdizione comunale, nuovi impianti solari fotovoltaici e/o solari termici.</p> <p>²Per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è concesso unicamente per impianti allacciati alla rete da 2 a 30 kWp che beneficiano del contributo unico cantonale. L'importo ammonta da un minimo di 70% fino a un massimo di 100% del contributo unico cantonale, ritenuto un massimo di CHF. 2'500.00 per impianto.</p> <p>³Per gli impianti solari termici, l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo "Impianti solari termici". L'importo ammonta da un minimo di 70% fino a un massimo di 100% del contributo unico cantonale, ritenuto un massimo di CHF. 2'000.00 per impianto.</p>
<p>Art. 10 Sostituzione di un impianto di riscaldamento alimentato con combustibili fossili o elettrico diretto</p>	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono, in edifici residenziali sul territorio comunale, gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) o elettrici diretti a uso principale con una pompa di calore, un impianto a pellet o cippato, oppure l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento</p> <p>²L'incentivo è concesso unicamente per interventi che beneficiano dell'incentivo cantonale "Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili".</p>

	<p>³L'importo concesso ammonta da un minimo di 30% sino a un massimo di 70% dell'incentivo cantonale, ma al massimo CHF. 3'000.00 per impianto;</p>
Art. 11 Sostituzione di pompe di calore	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore con una nuova in edifici esistenti sul territorio comunale.</p> <p>²L'importo concesso ammonta da un minimo di 30% sino a un massimo di 70% dell'incentivo cantonale, ma al massimo CHF. 2'000.00 per impianto;</p>
Art. 12 Sistema di recupero dell'acqua piovana	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano, su edifici nuovi o esistenti nella giurisdizione comunale, sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti.</p> <p>²L'incentivo è concesso unicamente per impianti strutturati in modo da escludere qualsiasi problema sanitario (ad esempio: proliferazione zanzare).</p> <p>³L'importo del contributo può ammontare dal 30% al 70% dei costi di investimento, ritenuto un massimo di: a) CHF. 1'000.00, per edifici prevalentemente residenziali; b) CHF. 3'000.00, per edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale/commerciale/amministrativa.</p>

Commento:

Gli articoli precedenti indicano nel dettaglio ogni singola misura per cui è previsto un incentivo. A titolo generale essi sono strutturati in maniera coerente tra di loro, esponendo prima la cerchia dei beneficiari, successivamente la misura che si potrà andare a finanziare e infine la necessaria forchetta relativa all'ammontare del contributo. Laddove possibile si è scelto di aderire e tarare i sussidi in base a incentivi già previsti dalla legislazione cantonale: ciò semplifica di molto l'onere burocratico sia a carico del cittadino che dell'Amministrazione, poiché i criteri degli incentivi comunali andranno a ricalcare quelli di istanze superiori, le quali avranno già vagliato e approvato le richieste (è infatti previsto nell'Ordinanza che, qualora necessario, sarà da presentare copia della decisione di sussidio da parte di altri enti). Stesso discorso è valido per l'ammontare dei sussidi, in quanto riferito direttamente all'importo concesso da altri enti per lo stesso intervento, garantendo pure una certa uniformità negli incentivi concessi da parte delle varie Autorità. Eccezione è fatta per gli incentivi dedicati a sistemi di recupero dell'acqua piovana, i quali non beneficiano di sussidi a livello cantonale o federale.

Art. 13 Sottoscrizione di abbonamenti per il trasporto pubblico	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo cittadini svizzeri o stranieri titolari, alla data di presentazione della domanda, di permesso B o C e domiciliati nel Comune, come da risultanze ufficiali dell'Ufficio controllo abitanti.</p>
---	--

	<p>²L'incentivo è concesso unicamente per la sottoscrizione di un abbonamento Arcobaleno annuale.</p> <p>³L'ammontare del contributo può ammontare tra un minimo di CHF. 50.00 e un massimo di CHF. 500.00, secondo i criteri esplicitati in Ordinanza.</p>
--	---

Commento:

Rispetto a quanto esposto sopra, per gli incentivi dedicati al trasporto pubblico l'articolo segue la medesima impostazione. Dopo un confronto con le diverse soluzioni possibili, si è deciso di optare per un contributo aperto a tutta la popolazione, e non solo a determinate fasce quali giovani o anziani. È infatti convinzione dell'Esecutivo che anche le persone in età lavorativa potrebbero decidere di scegliere il trasporto pubblico specialmente per il tragitto casa-lavoro, trovandosi il nostro Comune a metà tra due poli attrattivi come Biasca e Bellinzona dal punto di vista dell'impiego, garantendo allo stesso tempo un impegno del Comune anche in favore di chi studia (e in larghissima parte usufruisce dei trasporti pubblici) e delle persone più anziane, le quali hanno pure manifestato una certa richiesta di trasporto pubblico tra i quartieri: in attesa di risposte da parte dell'Autorità cantonale in merito a un possibile rafforzamento del trasporto pubblico sul territorio comunale, è sembrato importante cercare di sfruttare quanto già a disposizione.

Art. 17 Entrata in vigore	Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa, ma al più presto il 1° gennaio 2025.
---------------------------	--

Commento:

Preso atto che il Regolamento, se approvato dal Consiglio comunale, dovrà poi essere ratificato dalla Sezione Enti Locali, i crediti relativi agli incentivi energetici non sono stati considerati all'interno del Preventivo 2024. Per questo motivo il Municipio propone di partire con il 1° gennaio 2025 per quanto riguarda l'entrata in vigore.

3. ASPETTI FINANZIARI

Gli incentivi menzionati nel Messaggio Municipale saranno finanziati con la liquidità disponibile e iscritti a gestione corrente. A livello contabile toccheranno i servizi "690 Altro traffico" per il sostegno relativo all'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno e "780 Altra protezione dell'ambiente" per gli interventi edili. Gli stessi avranno, sull'esercizio annuale, un impatto neutro in quanto i contributi versati saranno coperti integralmente tramite prelievo dal Fondo per le energie rinnovabili (FER). Pur lasciando nelle mani del futuro Esecutivo la decisione relativa allo stanziamento dei necessari crediti tramite il Preventivo 2025 (in caso di approvazione definitiva per tempo), il Municipio sarebbe orientato a proporre una cifra globale per tutti gli interventi pari a CHF. 100'000.

4. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra indicato il Municipio propone al vostro consesso l'approvazione del Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

4.1. Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

La delibera è soggetta al diritto di referendum (art. 75 LOC).

4.2. Attribuzione messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione delle petizioni e alla Commissione della gestione l'esame del seguente messaggio municipale. I rapporti commissionali dovranno essere depositati presso la Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

4.3. Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler

DECRETARE

1. È approvato il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.
2. Il Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC, ma al più presto il 1° gennaio 2025.

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco
A. Pellanda
Il Segretario:
P. Laube



Approvato con risoluzione municipale no. 239 del 11 marzo 2024.

Allegato:

- Regolamento



Comune
di Riviera

REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN
FAVORE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA, DELLE ENERGIE
RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE
(DEL DATA)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Scopo.....	3
Art. 2 Autorità competenti	3
Art. 3 Campi di applicazione	3
TITOLO II – PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE	3
Art. 4 Procedura.....	3
Art. 5 Condizioni	4
Art. 6 Beneficiari	4
TITOLO III – INCENTIVI.....	4
Art. 7 Risanamento energetico di edifici esistenti	4
Art. 8 Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificate	5
Art. 9 Installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico.....	5
Art. 10 Sostituzione di un impianto di riscaldamento alimentato con combustibili fossili o elettrico diretto.....	5
Art. 11 Sostituzione di pompe di calore	5
Art. 12 Sistema di recupero dell’acqua piovana	6
Art. 13 Sottoscrizione di abbonamenti per il trasporto pubblico	6
TITOLO IV – RIMEDI GIURIDICI.....	6
Art. 14 Rimedi giuridici	6
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Art. 15 Diritto sussidiario	6
Art. 16 Riscossione indebita	6
Art. 17 Entrata in vigore	6

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Scopo	Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso per incentivi, destinati al finanziamento di misure sul territorio comunale, volti a ridurre i consumi energetici, favorendo l'impiego di energie rinnovabili e promuovendo forme di mobilità sostenibile.
Art. 2 Autorità competenti	<p>¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio. Lo stesso ha la facoltà di delegare la decisione ai servizi amministrativi.</p> <p>²Il Municipio definisce tramite Ordinanza i dettagli procedurali per le misure e i relativi importi, in funzione dei crediti stanziati dal Consiglio comunale tramite l'approvazione del Preventivo.</p> <p>³Nell'applicare il presente Regolamento, le Autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.</p> <p>⁴Il Municipio può pubblicare, a scopo divulgativo e in forma anonima, i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati e la loro ubicazione.</p>
Art. 3 Campi di applicazione	<p>¹Nel limite della disponibilità dei crediti annualmente attribuiti tramite Preventivo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti; 2. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico; 3. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile; 4. analisi energetiche di edifici esistenti; 5. soluzioni per una mobilità sostenibile ed efficiente; 6. altri interventi virtuosi in ambito energetico e climatico. <p>²I dettagli specifici di ogni singola misura sono descritti nel presente Regolamento e nella rispettiva Ordinanza municipale.</p> <p>³Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge. Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono automaticamente con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione.</p>
	TITOLO II – PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE
Art. 4 Procedura	<p>¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari, compilati in ogni loro parte e comprensivi di tutti gli allegati richiesti, da richiedere presso gli sportelli preposti o scaricabili dal sito www.comuneriviera.ch.</p> <p>²La priorità per la valutazione e l'evasione della richiesta di incentivo è determinata dalla data di ricezione. La richiesta è considerata ricevuta</p>

	<p>solo una volta debitamente compilata e corredata da tutti gli allegati richiesti sul formulario di trasmissione.</p> <p>³A complemento delle informazioni ricevute, l'Autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto, rispettivamente alla prestazione da incentivare.</p>
Art. 5 Condizioni	<p>¹Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è stata emanata la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato, oppure l'autorizzazione comunale a seguito dell'annuncio dei lavori, qualora fosse necessario secondo le normative.</p> <p>²Il diritto agli incentivi decade se la richiesta, accompagnata da tutti i giustificativi, non è stata ricevuta dal Comune entro i termini fissati dall'Ordinanza municipale.</p> <p>³Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.</p> <p>⁴L'erogazione degli incentivi è attuata fino ad esaurimento del credito stanziato. Eventuali richieste eccedenti saranno inserite in una lista d'attesa fino alla concessione di un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste non saranno prese in considerazione.</p> <p>⁵Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi o forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente Regolamento.</p> <p>⁶Qualora l'incentivo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o procedurali, oppure in virtù di fatti inesatti o completi, il Municipio si riserva il diritto di richiedere la restituzione di quanto versato.</p>
Art. 6 Beneficiari	<p>¹Possono beneficiare degli incentivi persone fisiche o giuridiche che realizzano interventi su edifici localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune, fatto salvo quanto definito per la sottoscrizione di abbonamenti per il trasporto pubblico.</p> <p>²I beneficiari sono obbligati a fornire tutte le informazioni richieste dall'Autorità per verificare la richiesta.</p> <p>³I beneficiari devono essere in regola con il pagamento di tasse e imposte comunali, acconti inclusi.</p>
	TITOLO III – INCENTIVI
Art. 7 Risanamento energetico di edifici esistenti	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti nella giurisdizione comunale.</p>

	<p>²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti cantonali nell'ambito del "Risanamento base". Fanno stato condizioni e criteri in vigore a livello cantonale.</p> <p>³L'importo ammonta da un minimo di 30% fino a un massimo di 70% del finanziamento cantonale, ritenuto un massimo di CHF. 3'000.00.</p>
Art. 8 Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificate	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o realizzano ampliamenti ad elevato standard energetico sul territorio comunale.</p> <p>²L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P e MINERGIE-A che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato condizioni e criteri in vigore definiti a livello cantonale.</p> <p>³L'importo concesso è forfettario ed ammonta a massimo CHF. 3'000.00.</p>
Art. 9 Installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano, su edifici nuovi o esistenti nella giurisdizione comunale, nuovi impianti solari fotovoltaici e/o solari termici.</p> <p>²Per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è concesso unicamente per impianti allacciati alla rete da 2 a 30 kWp che beneficiano del contributo unico cantonale. L'importo ammonta da un minimo di 70% fino a un massimo di 100% del contributo unico cantonale, ritenuto un massimo di CHF. 2'500.00 per impianto.</p> <p>³Per gli impianti solari termici, l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo "Impianti solari termici". L'importo ammonta da un minimo di 70% fino a un massimo di 100% del contributo unico cantonale, ritenuto un massimo di CHF. 2'000.00 per impianto.</p>
Art. 10 Sostituzione di un impianto di riscaldamento alimentato con combustibili fossili o elettrico diretto	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono, in edifici esistenti sul territorio comunale, gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) o elettrici diretti a uso principale con una pompa di calore, un impianto a pellet o cippato, oppure l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento</p> <p>²L'incentivo è concesso unicamente per interventi che beneficiano dell'incentivo cantonale "Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili".</p> <p>³L'importo concesso ammonta da un minimo di 30% sino a un massimo di 70% dell'incentivo cantonale, ma al massimo CHF. 3'000.00 per impianto;</p>
Art. 11 Sostituzione di pompe di calore	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore con una nuova in edifici esistenti sul territorio comunale.</p>

	<p>²L'importo concesso ammonta da un minimo di 30% sino a un massimo di 70% dell'incentivo cantonale, ma al massimo CHF. 2'000.00 per impianto;</p>
Art. 12 Sistema di recupero dell'acqua piovana	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano, su edifici nuovi o esistenti nella giurisdizione comunale, sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti.</p> <p>²L'incentivo è concesso unicamente per impianti strutturati in modo da escludere qualsiasi problema sanitario (ad esempio: proliferazione zanzare).</p> <p>³L'importo del contributo può ammontare dal 30% al 70% dei costi di investimento, ritenuto un massimo di: a) CHF. 1'000.00, per edifici prevalentemente residenziali; b) CHF. 3'000.00, per edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale/commerciale/amministrativa.</p>
Art. 13 Sottoscrizione di abbonamenti per il trasporto pubblico	<p>¹Possono beneficiare dell'incentivo cittadini svizzeri o stranieri titolari, alla data di presentazione della domanda, di permesso B o C e domiciliati nel Comune, come da risultanze ufficiali dell'Ufficio controllo abitanti.</p> <p>²L'incentivo è concesso unicamente per la sottoscrizione di un abbonamento Arcobaleno annuale.</p> <p>³L'ammontare del contributo può ammontare tra un minimo di CHF. 50.00 e un massimo di CHF. 500.00, secondo i criteri esplicitati in Ordinanza.</p>
	TITOLO IV – RIMEDI GIURIDICI
Art. 14 Rimedi giuridici	<p>¹Contro le decisioni dell'Amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.</p> <p>²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</p>
	TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 Diritto sussidiario	Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantionali e delle relative norme di applicazione
Art. 16 Riscossione indebita	Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale.
Art. 17 Entrata in vigore	Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa, ma al più presto il 1° gennaio 2025.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 239 dell'11 marzo 2024.

Per il Municipio

Il Sindaco:
A. Pellanda

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dalla Sezione degli enti locali il